

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Entrata in vigore: 2 ottobre 2019

Indice

A Introduzione	3
Art. 1 Scopo	
B Liquidazione parziale della fondazione	3
Art. 2 Condizioni per la liquidazione parziale	
Art. 3 Bilancio determinante / Giorno determinante	
Art. 4 Diritto ai fondi liberi nonché agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione di valore	
Art. 5 Disavanzo tecnico	
Art. 6 Procedimento	
C Liquidazione parziale di un'opera di previdenza	4
Art. 7 Condizioni per la liquidazione parziale	
Art. 8 Giorno determinante della liquidazione parziale	
Art. 9 Diritto ai fondi liberi	
Art. 10 Procedimento	
D Disposizioni finali	5
Art. 11 Entrata in vigore	

A. Introduzione

Art. 1 Scopo

Le presenti disposizioni disciplinano i presupposti e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (di seguito "fondazione"). Si distingue tra la liquidazione parziale della fondazione e la liquidazione parziale di una delle opere di previdenza affiliate alla fondazione.

B. Liquidazione parziale della fondazione

Art. 2 Condizioni per la liquidazione parziale

Le premesse per la liquidazione parziale della fondazione sono soddisfatte:

- se il portafoglio delle persone assicurate (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) e l'ammontare del capitale di previdenza delle persone assicurate attive e/o del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite, in seguito allo scioglimento di contratti di adesione, si riduce di oltre il 5% nell'arco di un anno (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre) e
- se al giorno determinante della liquidazione parziale la fondazione dispone di fondi liberi non attribuiti alle opere di previdenza o presenta un disavanzo tecnico (copertura insufficiente).

Se in seguito alle uscite (senza l'esecuzione della liquidazione parziale) il grado di copertura della fondazione varia di oltre 3 punti percentuali, le premesse per la liquidazione parziale della fondazione sono soddisfatte anche se sono ottemperate solo le condizioni di cui alla lettera a.

Art. 3 Bilancio determinante / Giorno determinante

1 - Bilancio determinante

Il calcolo rispettivamente dei fondi liberi e del disavanzo tecnico, degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione del valore è regolato dal bilancio attuariale e dal bilancio commerciale secondo Swiss GAAP RPC 26 nel giorno determinante della liquidazione parziale; da essi si evince la situazione finanziaria effettiva della fondazione al valore di realizzo.

Se il perito in materia di previdenza professionale dimostra la necessità di accantonamenti supplementari per la continuità dalla fondazione, tali accantonamenti potranno essere considerati nell'ambito della liquidazione parziale.

2 - Giorno determinante della liquidazione parziale

Il giorno determinante della liquidazione parziale corrisponde alla fine dell'anno civile dello scioglimento dei contratti di adesione.

Art. 4 Diritto ai fondi liberi nonché agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione di valore

1 - Fondi liberi

Se esistono le premesse per una liquidazione parziale, sussiste un diritto collettivo a una quota dei fondi liberi. I destinatari sono tenuti a rimborsare una quota ai fondi liberi eventualmente versata in eccesso nella misura dell'importo eccedente.

I fondi liberi disponibili della fondazione vengono ripartiti fra le persone uscite o che escono dalla fondazione e quelle che

vi rimangono in proporzione della somma dei rispettivi capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite.

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dalla fondazione, i fondi liberi rimangono presso la fondazione.

2 - Accantonamenti

Se esistono le premesse per una liquidazione parziale, in caso di un'uscita collettiva, oltre al diritto collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti, se ve ne sono.

Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti.

Il diritto, tuttavia, sussiste solo nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali.

3 - Riserve di fluttuazione di valore

Se esistono le premesse per una liquidazione parziale, in caso di un'uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo proporzionale alle riserve di fluttuazione di valore, se ve ne sono.

Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione delle riserve di fluttuazione di valore.

Il diritto a riserve di fluttuazione di valore è proporzionale al diritto al capitale di previdenza delle persone assicurate attive e al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.

4 - Nessun diritto ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione di valore

Il diritto collettivo ad accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore non sussiste, se la liquidazione parziale è riconducibile al gruppo che esce collettivamente.

Art. 5 Disavanzo tecnico

1 - Calcolo e ripartizione

Il disavanzo tecnico viene calcolato nel giorno determinante della liquidazione parziale ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

La ripartizione del disavanzo tecnico fra le persone assicurate che rimangono presso la fondazione e quelle che ne escono o che ne sono già uscite, avviene proporzionalmente alla somma dei rispettivi capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite.

2 - Persone assicurate uscite

Il disavanzo tecnico viene attribuito individualmente alle persone assicurate attive uscenti o uscite. Esso viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio, a condizione che in tal modo non diminuisca l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

L'eventuale disavanzo tecnico rimanente dopo la riduzione delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive viene dedotto dal capitale di previdenza individuale dei beneficiari di rendite uscenti o usciti.

Se la prestazione di libero passaggio non decurtata o il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite non decurtato è già stato versato, la persona assicurata o l'istituzione di previdenza subentrante è tenuta a rimborsare alla fondazione l'importo versato in eccesso.

3 - Persone assicurate rimanenti

Nel caso delle persone assicurate rimanenti, il disavanzo tecnico viene lasciato nella fondazione senza attribuzione individuale.

Art. 6 Procedura

1 - Informazione delle persone assicurate

La fondazione informa tutte le persone assicurate interessate in particolare in merito alle seguenti circostanze:

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- ammontare dell'importo complessivo da distribuire, quota ai fondi liberi o di disavanzo tecnico nonché eventualmente quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore
- chiave di ripartizione
- diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse e la procedura relative alla liquidazione parziale nonché il piano di ripartizione presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dalla loro trasmissione.

2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate, inclusi i beneficiari di rendite, hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché il piano di ripartizione presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

3 - Diritto ed esecuzione

Il diritto a fondi attribuiti nell'ambito della liquidazione parziale sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

La liquidazione parziale viene eseguita se la liquidazione parziale è passata in giudicato per mancata impugnazione o in seguito a impugnazione. I fondi da trasferire sono esigibili entro 30 giorni dopo che la liquidazione parziale è passata in giudicato. A partire dalla data di scadenza, la fondazione è tenuta al pagamento di un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. Nel corso del processo di liquidazione parziale non è prevista alcuna remunerazione.

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni di almeno il 5%, i fondi vengono adeguati di conseguenza.

4 - Costi

I costi per finanziare il processo di liquidazione parziale sono a carico dell'opera di previdenza uscente, in subordine a carico della fondazione.

C. Liquidazione parziale dell'opera di previdenza

Art. 7 Condizioni per la liquidazione parziale

1 - Condizioni per la liquidazione parziale:

Le premesse per la liquidazione parziale a livello di opera di previdenza sono soddisfatte nei seguenti casi:

- a. se in seguito a uscite involontarie l'effettivo del personale di un'impresa assicurata presso la fondazione si riduce in modo rilevante per motivi che non siano la ristrutturazione e questa misura comporta l'uscita di una parte rilevante degli averi di vecchiaia dell'opera di previdenza, oppure
- b. se l'impresa esegue una ristrutturazione e questa misura comporta l'uscita involontaria di una parte rilevante delle persone assicurate attive o l'uscita di una parte rilevante degli averi di vecchiaia dell'opera di previdenza, oppure

- c. in caso di scioglimento del contratto di adesione, a condizione che nell'opera di previdenza rimangano destinatari.

2 - Rilevanza

Sia la riduzione dell'effettivo del personale che l'uscita di persone assicurate attive sono da considerarsi rilevanti, se – a seconda del numero delle persone assicurate attive prima dell'inizio della riduzione o della ristrutturazione – si verificano almeno le seguenti riduzioni di persone assicurate attive e del capitale di previdenza degli assicurati attivi:

Nel caso dell'art. 7 cifra 1 lett. a):

- Opere di previdenza fino a 5 persone assicurate: 2 dipendenti e il 30% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza da 6 a 10 persone assicurate: 3 dipendenti e il 25% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza da 11 a 25 persone assicurate: 4 dipendenti e il 20% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza da 26 a 50 persone assicurate: 5 dipendenti e il 15% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza con oltre 50 persone assicurate: il 10% dei dipendenti e il 10% del capitale di previdenza

Nel caso dell'art. 7 cifra 1 lett. b):

- Opere di previdenza fino a 5 persone assicurate: 3 dipendenti e il 25% del capitale di previdenza delle persone assicurate attive
- Opere di previdenza da 6 a 10 persone assicurate: 3 dipendenti e il 20% del capitale di previdenza delle persone assicurate attive
- Opere di previdenza da 11 a 25 persone assicurate: 4 dipendenti e il 15% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza da 6 a 100 persone assicurate: 5 dipendenti e il 10% del capitale di previdenza
- Opere di previdenza con oltre 100 persone assicurate: il 5% dei dipendenti e il 5% del capitale di previdenza

L'inizio della riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione è considerata la data di uscita della persona assicurata che per prima è uscita dall'impresa e dall'opera di previdenza non per propria decisione ma su decisione dell'impresa. La fine è considerata la data di uscita della persona assicurata che per ultima è uscita dall'impresa e dall'opera di previdenza non per propria decisione ma su decisione dell'impresa.

3 Rinuncia all'esecuzione della liquidazione parziale

Non viene eseguita la liquidazione parziale, se i fondi liberi al giorno determinante ammontano:

- a meno del 5% del capitale di previdenza delle persone assicurate attive / del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite delle persone rimanenti nell'opera di previdenza (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) oppure
- in media a meno di CHF 1 000 per persona di questo gruppo.

Si rinuncia all'esecuzione della liquidazione parziale anche nei seguenti casi:

- se tutte le persone assicurate (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) vengono trasferite alla nuova istituzione di previdenza (liquidazione totale) oppure
- se al momento dello scioglimento del contratto di adesione non vi sono più persone assicurate (persone assicurate attive e beneficiari di rendite).

Art. 8 Giorno determinante della liquidazione parziale

1- Giorno determinante in caso di riduzione rilevante dell'effettivo del personale / ristrutturazione

Il giorno determinante per il calcolo dei fondi liberi è il giorno determinante per il bilancio che precede l'evento che ha condotto alla liquidazione parziale. Se tra la determinazione della liquidazione parziale e il giorno determinante per il bilancio intercorrono più di nove mesi, per il calcolo dei fondi liberi è determinante il bilancio successivo. In casi motivati, la commissione amministrativa in accordo con la fondazione può definire un'altra data come giorno determinante.

Art. 9 Diritto ai fondi liberi

1 – Diritto

Se esistono le premesse per una liquidazione parziale, l'uscita individuale determina un diritto individuale e l'uscita collettiva un diritto collettivo a una quota dei fondi liberi. I destinatari sono tenuti a rimborsare una quota ai fondi liberi eventualmente versata in eccesso nella misura dell'importo eccedente.

I fondi liberi disponibili dell'opera di previdenza vengono ripartiti fra le persone uscite o che escono dall'opera di previdenza e quelle che vi rimangono in proporzione della somma dei capitali di previdenza delle persone assicurate attive / capitali di previdenza dei beneficiari di rendite.

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dall'opera di previdenza, i fondi liberi rimangono presso l'opera di previdenza senza attribuzione individuale.

2- Chiave di ripartizione individuale

La ripartizione individuale dei fondi liberi avviene in base a una chiave di ripartizione oggettiva.

Criteri legati alla chiave di ripartizione per le persone attive e le persone già uscite:

- gli anni assicurativi completi nell'opera di previdenza
- l'ammontare dell'avere di vecchiaia individuale.

Entrambi i criteri sono ponderati nella misura del 50% ciascuno.

Per i beneficiari di rendite è determinante il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.

Art.10 Procedura

1- Responsabilità

Il datore di lavoro o la commissione amministrativa devono comunicare tempestivamente alla fondazione quanto segue:

- la riduzione dell'effettivo del personale o la ristrutturazione dell'impresa che può determinare la liquidazione parziale
- tutti i dati rilevanti in relazione a una liquidazione parziale.

La commissione amministrativa delega l'attuazione della liquidazione parziale alla fondazione, compito che quest'ultima assume a nome della commissione amministrativa e per conto dell'opera di previdenza.

2- Informazione delle persone assicurate

La fondazione informa tutte le persone assicurate interessate in particolare in merito alle seguenti circostanze:

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- importo totale dei fondi liberi o disavanzo tecnico da distribuire
- chiave di ripartizione
- ammontare dell'importo parziale che giunge loro individualmente o dell'importo collettivo ai fondi liberi

- diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse e la procedura relative alla liquidazione parziale nonché la ripartizione dei fondi liberi presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dalla loro trasmissione.

3- Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate, inclusi i beneficiari di rendite, hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto, inoltrando opposizione scritta, di far verificare le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché la ripartizione dei fondi liberi presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

4- Diritto ed esecuzione

Il diritto a fondi attribuiti nell'ambito della liquidazione parziale sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

La liquidazione parziale viene eseguita se la liquidazione parziale è passata in giudicato per mancata impugnazione o in seguito a impugnazione. I fondi da trasferire sono esigibili entro 30 giorni dopo che la liquidazione parziale è passata in giudicato. A partire dalla data di scadenza, la fondazione è tenuta al pagamento di un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. Nel corso del processo di liquidazione parziale non è prevista alcuna remunerazione.

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni di almeno il 5%, i fondi liberi da trasferire vengono adeguati di conseguenza.

5- Costi

I costi per finanziare il processo di liquidazione parziale sono a carico dell'opera di previdenza, in subordine a carico della fondazione.

D. Disposizioni finali

Art. 11 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza alla data della delibera del consiglio di fondazione e possono essere modificate in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione d'intesa con l'autorità di vigilanza. Con l'entrata in vigore di queste disposizioni, sono annullate tutte le precedenti disposizioni in materia di liquidazione parziale. Queste devono essere rese accessibili in forma adeguata alle persone ammesse nella previdenza a favore del personale.